



Delibera della Giunta Regionale n. 356 del 07/07/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 18 - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA
PROTEZIONE CIVILE

U.O.D. 91 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo-Gest tecnico-amm.va
LLPP

Oggetto dell'Atto:

TRASFERIMENTO, AMPLIAMENTO E RINUNCIA DI ATTIVITA' E FUNZIONI IN MATERIA
DI DIFESA DEL TERRITORIO DAL RISCHIO SISMICO AI COMUNI, ALLE UNIONI DEI
COMUNI O AI COMUNI IN FORMA ASSOCIATA CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA
PER L'ANNO 2022 AI SENSI DELL' ARTICOLO 4-BIS DELLA L.R. 9/83 S.M.I.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico è disciplinato dalla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii. (nel seguito: L.R. 9/83) – *Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico* e dal relativo regolamento regionale di attuazione n. 4 del 2010 e ss.mm.ii. (nel seguito: Reg. 4/10) – *Regolamento per l'espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio sismico in Campania*;
- b. l'art. 33 della L.R. 1/12, tra l'altro, ha aggiunto alla L.R. 9/83 il seguente art. 4-bis, rubricato "Commissioni per l'autorizzazione sismica presso i Comuni": «1. Le attività e le funzioni di competenza del settore provinciale del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (*Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa*), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere pubbliche o di interesse pubblico o opere di edilizia privata la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio civile...6. Per gli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al comma 6, i Comuni, le unioni di Comuni e i Comuni in forma associata provvedono con l'utilizzo delle risorse finanziarie trasferite annualmente dalla Regione Campania, previa adozione da parte della Giunta regionale della deliberazione di riparto delle risorse introitate ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2.»;
- c. con Delibera n. 161 del 04/04/12 (B.U.R.C. n. 23 del 13/04/12), la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida per l'attuazione del suddetto articolo 4-bis in cui sono dettagliate le attività e le funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, sono trasferibili agli enti richiedenti e ha, tra l'altro, stabilito, al punto 17, che il trasferimento delle attività e delle funzioni decorra dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento;
- d. con Delibera n. 317 del 28/06/12 (B.U.R.C. n. 42 del 09/07/12) ed analoghe successive deliberazioni, la Giunta Regionale ha provveduto al trasferimento delle attività e delle funzioni in argomento agli enti che, negli anni, ne hanno fatto regolare richiesta;
- e. la L.R. n. 16/2014 (B.U.R.C. n. 57 del 7/8/2014) ha modificato il richiamato art.4-bis della L.R. 9/83, il cui comma 1, 2° periodo, in virtù di tale modifica, così recitava: «Il rilascio dell'autorizzazione sismica per opere la cui altezza superi i metri 10,50 dal piano di campagna resta in capo al settore del Genio Civile»;
- f. con Delibera n. 181 del 14/04/15 (B.U.R.C. n. 26 del 27/04/15), la Giunta Regionale ha provveduto, oltre che al trasferimento per l'anno 2015 delle predette attività e funzioni agli enti che ne hanno fatto regolare richiesta, all'approvazione delle nuove Linee Guida da fornire agli enti destinatari dei trasferimenti;
- g. l'applicazione delle suddette linee guida va operata in coordinamento con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I,II e IV, del D.P.R. 380/2001, la L.R. 9/83 e il Reg. 4/10;
- h. con l'art. 1 co. 1 della L.R. n. 38 del 23/12/2016 è stato nuovamente modificato l'art.4-bis della L.R. 9/83, introducendo (al comma 6-bis) la facoltà, per i Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata, di presentare istanza motivata, entro il 31 gennaio di ciascun anno, di rinuncia al trasferimento già ottenuto, nonché (al comma 6-ter) il divieto, nei successivi cinque anni dall'efficacia della rinuncia, di presentare nuova istanza di trasferimento;

- i. l'art.1 della L.R. n. 20 del 28/07/2017 (B.U.R.C. n. 61 del 31/07/17) ha modificato il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis, sostituendolo con il seguente: *«Le medesime attività e funzioni afferenti opere la cui altezza strutturale superi i metri 10,50 restano in capo al Genio Civile.»*;
- j. con circolare prot. n. 745065 del 13.11.2017, la Direzione Generale dei LL.PP. e Protezione Civile ha chiarito che *«per altezza strutturale deve intendersi quella misurata dalla base di appoggio delle fondazioni, con esclusione di pali e micropali fino al torrino e/o al colmo dell'edificio se la copertura risulta a falde inclinate»*;

RILEVATO che

- a. ai sensi del testo vigente dell'articolo 4-bis della L.R. 9/83 possono essere richieste le seguenti tipologie di trasferimento o rinuncia delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83:
 - a.1. trasferimento delle attività e delle funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, per tutte le opere la cui altezza strutturale non superi i metri 10,50;
 - a.2. (per i Comuni che precedentemente all'entrata in vigore della L.R. n. 16/2014 avevano ottenuto il trasferimento per le sole opere di edilizia privata di altezza strutturale inferiore a metri 10,50) ampliamento delle attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 della L.R. 9/83, per comprendere anche le opere pubbliche o d'interesse pubblico di altezza strutturale inferiore a metri 10,50;
 - a.3. rinuncia al trasferimento già ottenuto per Comuni, unioni di Comuni o Comuni in forma associata che presentano istanza motivata;
- b. gli Uffici del Genio Civile competenti per territorio hanno effettuato le istruttorie di competenza sulle richieste di trasferimento, ampliamento o rinuncia pervenute;
- c. sulla base ed a condivisione di tali istruttorie, gli Uffici della Direzione Generale competente hanno predisposto un documento (Allegato B) riportante gli esiti delle medesime, indicando in particolare quelle accoglibili (Sezione B1) e quelle non accoglibili (Sezione B2);
- d. la Delibera di Giunta regionale n. 161 del 2012 prevede (punto 6 del deliberato) che il trasferimento delle attività e delle funzioni sia sancito con deliberazione della Giunta regionale, previa presa d'atto delle richieste pervenute;

CONSIDERATO che

- a. sulla base dell'istruttoria svolta dai competenti uffici regionali, i ritardi nell'avvio delle attività da parte degli enti destinatari dei trasferimenti – dovuti, ad esempio, alla ritardata nomina delle commissioni sismiche comunali o alle problematiche sorte tra Comuni facenti parte di associazioni o unioni di Comuni – causano disservizi per i cittadini e possibili pericoli per la pubblica o privata incolumità, anche derivanti dalla possibilità che si formi il silenzio-assenso, a termini dell'articolo 94, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e ss.mm.ii., su istanze di autorizzazioni sismiche non istruite che avrebbero potuto rivelarsi non assentibili;
- b. in tal quadro, i competenti Uffici regionali ritengono necessario, anche per le suddette ragioni di interesse pubblico, modificare le disposizioni della D.G.R. 161/2012, nella parte (punto 17 del deliberato) in cui si prevede che il trasferimento delle attività e delle funzioni decorre dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento, stabilendo invece che:
 - b.1. l'efficacia del trasferimento o dell'ampliamento assentito decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'ente destinatario del trasferimento o dell'ampliamento (ovvero il Comune capofila, nel caso di associazione o unione di Comuni) abbia inviato all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento o l'ampliamento o nel maggior termine concesso in caso di richiesta motivata di proroga, la comunicazione di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari all'effettivo inizio dello svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto del trasferimento o dell'ampliamento, unitamente, in caso di Comuni in forma associata, alle deliberazioni consiliari di approvazione, da parte di tutti i

- Comuni, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle convenzioni per lo svolgimento congiunto delle predette attività e funzioni;
- b.2. nelle more, e comunque sino al positivo espletamento delle verifiche sulla comunicazione di cui al punto che precede, le attività e le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento o ampliamento continuano ad essere svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
- b.3. che l'efficacia della rinuncia al trasferimento già ottenuto debba invece decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce la rinuncia, consentendo così all'ente di portare a completamento le attività già avviate;

RITENUTO

- a. di dover prendere atto che, ad oggi, per effetto delle pregresse deliberazioni e del presente provvedimento, sul territorio regionale risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in attuazione dei citati articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e della D.G.R. n. 161 del 2012, i Comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata elencati nell'allegato A, per un totale di n° 256 Comuni così ripartiti tra le varie Province:

AV	BN	CE	NA	SA	<i>totale</i>
38	50	95	53	20	256

- b. di dover prendere atto delle istanze pervenute dai Comuni, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii., di trasferimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nonché di rinuncia delle stesse e dell'esito della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, come da documento allegato B alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
- c. di dover disporre il trasferimento, in favore Comuni, in forma singola o associata, delle attività e delle funzioni in relazione alle istanze, risultate accoglibili, indicate nella sezione B1 del suddetto documento;
- d. di dover disporre il trasferimento, in favore degli Uffici del Genio civile competenti per territorio, delle attività e delle funzioni già esercitate dai Comuni, in relazione alle rinunce da essi presentate, risultate accoglibili, indicate nella sezione B1 del suddetto documento;
- e. di dover stabilire, a modifica di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta regionale 4 aprile 2012, n. 161, che:
- e.1. l'efficacia del trasferimento o dell'ampliamento assentito decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'ente destinatario del trasferimento o dell'ampliamento (ovvero il Comune capofila, nel caso di associazione o unione di Comuni) abbia inviato all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento o l'ampliamento o nel maggior termine concesso in caso di richiesta motivata di proroga, la comunicazione di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari all'effettivo inizio dello svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto del trasferimento o dell'ampliamento, unitamente, in caso di Comuni in forma associata, alle deliberazioni consiliari di approvazione, da parte di tutti i Comuni, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle convenzioni per lo svolgimento congiunto delle predette attività e funzioni;
- e.2. nelle more, e comunque sino al positivo espletamento delle verifiche sulla comunicazione di cui al punto che precede, le attività e le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento o ampliamento continuano ad essere svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
- e.3. l'efficacia della rinuncia al trasferimento già ottenuto debba invece decorrere dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce la rinuncia, consentendo così all'ente di portare a completamento le attività già avviate;

- f. di dover dare atto che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, ampliamento o rinuncia, sono quelle già specificate nelle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n.181 del 14/04/2015 la cui applicazione va coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I, II e III, del D.P.R. 380/2001, la L.R. n. 9/1983 e il Regolamento regionale n. 4/2010;
- g. di dover demandare gli adempimenti consequenziali o comunque connessi alla presente deliberazione alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ed agli Uffici territoriali del Genio civile;

VISTI

- a. la legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii.
- b. il regolamento regionale n. 4 del 2010 e ss.mm.ii.
- c. la DGR n. 161 del 04/04/2012 (disposizioni per l'attuazione dell'art.4-bis della L.R. 9/83)
- d. la DGR n. 317 del 28/06/2012 (trasferimenti per l'anno 2012)
- e. la DGR n. 119 del 27/05/2013 (trasferimenti per l'anno 2013)
- f. la DGR n. 162 del 03/06/2014 (trasferimenti per l'anno 2014)
- g. la DGR n.181 del 14/04/2015 (Linee-Guida per l'espletamento delle funzioni trasferite e trasferimenti e ampliamenti per l'anno 2015)
- h. la DGR n. 378 del 20/07/2016 (trasferimenti e ampliamenti per l'anno 2016)
- i. la DGR n. 334 del 14/06/2017 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2017)
- j. la DGR n. 207 del 10/04/2018 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2018)
- k. la DGR n. 246 del 11/06/2019 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2019)
- l. la DGR n. 229 del 19/05/2020 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2020)
- m. la DGR n. 273 del 30/06/2021 (trasferimenti, ampliamenti e rinunce per l'anno 2021)

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di prendere atto che, ad oggi, per effetto delle pregresse deliberazioni e del presente provvedimento sul territorio regionale risultano destinatari del trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, in attuazione dei citati articolo 4-bis della legge regionale n. 9 del 1983 e della D.G.R. n. 161 del 2012, i Comuni, le unioni dei comuni o i comuni in forma associata elencati nell'allegato A, per un totale di n° 256 Comuni così ripartiti tra le varie Province:

AV	BN	CE	NA	SA	<i>totale</i>
38	50	95	53	20	256

2. di prendere atto delle istanze pervenute dai Comuni, ai sensi dell'articolo 4-bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 e ss.mm.ii., di trasferimento delle funzioni in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nonché di rinuncia delle stesse e dell'esito della relativa istruttoria svolta dai competenti uffici della Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile, come da documento allegato B alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre il trasferimento delle attività e delle funzioni in relazione alle istanze, risultate accoglibili, indicate nella sezione B1 del suddetto allegato;
4. di dover disporre il trasferimento, in favore degli Uffici del Genio civile competenti per territorio, delle attività e delle funzioni già esercitate dai Comuni, in relazione alle rinunce da essi presentate, risultate accoglibili, indicate nella sezione B1 del suddetto documento;
5. di stabilire, a modifica di quanto previsto nella Deliberazione di Giunta regionale 4 aprile 2012, n. 161, che:

- 5.1. l'efficacia del trasferimento o dell'ampliamento assentito decorre dal terzo giorno lavorativo successivo alla data in cui l'ente destinatario del trasferimento o dell'ampliamento (ovvero il Comune capofila, nel caso di associazione o unione di Comuni) abbia inviato all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce il trasferimento o l'ampliamento o nel maggior termine concesso in caso di richiesta motivata di proroga, la comunicazione di aver effettuato tutti gli adempimenti necessari all'effettivo inizio dello svolgimento delle attività e delle funzioni oggetto del trasferimento o dell'ampliamento, unitamente, in caso di Comuni in forma associata, alle deliberazioni consiliari di approvazione, da parte di tutti i Comuni, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, delle convenzioni per lo svolgimento congiunto delle predette attività e funzioni;
 - 5.2. nelle more, e comunque sino al positivo espletamento delle verifiche sulla comunicazione di cui al punto che precede, le attività e le funzioni oggetto della richiesta di trasferimento o ampliamento continuano ad essere svolte dall'Ufficio del Genio Civile competente per territorio;
 - 5.3. l'efficacia della rinuncia al trasferimento già ottenuto decorre invece dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione sul BURC della deliberazione che sancisce la rinuncia, consentendo così all'ente di portare a completamento le attività già avviate;
6. di dare atto che le attività e le funzioni oggetto di trasferimento, ampliamento o rinuncia, sono quelle già specificate nelle Linee Guida approvate con delibera di Giunta Regionale n. 181 del 14/04/2015 la cui applicazione va coordinata con le modifiche normative sopraggiunte che hanno riguardato la parte II, capi I, II e III, del D.P.R. 380/2001, la L.R. n. 9/1983 e il Regolamento regionale n. 4/2010;
 7. di demandare gli adempimenti consequenziali o comunque connessi alla presente deliberazione alla Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile ed agli Uffici territoriali del Genio civile;
 8. di trasmettere il presente provvedimento:
 - 8.1. alla Direzione Generale 50-18-00 Lavori Pubblici e la Protezione Civile;
 - 8.2. allo Staff 50-18-91 Funzioni di supporto tecnico-operativo;
 - 8.3. alle Unità Operative Dirigenziali del Genio Civile di Ariano Irpino, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno;
 - 8.4. agli uffici competenti per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale e sul BURC.